



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI - ERRORE SCUSABILE - PRESUPPOSTI - INCERTEZZE E DIFFICOLTÀ OGGETTIVE - NECESSITÀ

## **Descrizione**

Ai fini dell'applicazione dell'errore scusabile non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, CGS «l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L'errore sul divieto, pertanto, può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (*ex multis*: Corte federale d'appello, Sez. I, n. 44/2019-2020; Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 104/2022-2023). Inoltre - secondo un orientamento - esso potrebbe concernere solo l'erronea applicazione di disposizione *processuale* e non di carattere sostanziale, come nel caso di specie (Alta corte di giustizia sportiva n. 25/2012; Alta corte di giustizia sportiva n. 3/2013; Alta corte di giustizia sportiva n. 30/2013).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 8/CFA/2023-2024/G

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Torsello

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 3, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0008 CFA del 13 luglio 2023 (Procura Federale Interregionale/sig.ra Federica Maria De Feo e altri)**